



CITTÀ DI VIMERCATE
MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 52 DEL 30/09/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI - TARI – ANNO 2020

Il giorno trenta Settembre duemilaventi, alle ore 20:30, presso questa sede comunale, convocati – in seduta pubblica ed in prima convocazione – con avviso scritto del Presidente del Consiglio Comunale, notificato a norma di legge, i Signori Consiglieri si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno, la cui documentazione è stata depositata il giorno lavorativo antecedente l'adunanza.

Presiede l'adunanza il Presidente, Dott. Giovanni Del Buono.

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Massimo Salvemini.

Presenziano gli Assessori comunali Massaro Giorgio, Bertinelli Maurizio, Calloni Valeria Licia, Russo Emilio Rosario (in sede), Bertinelli Maurizio (da remoto).

Dei componenti del Consiglio comunale:

SARTINI FRANCESCO	Psede	MAGNI LUIGIA	Psede
TEOLDI PATRIZIA CLELIA	Psede	RUSSO FRANCESCO	Psede
MISSANA NATALIA	PRemoto	MASCIA MARIASOLE	Psede
FUMAGALLI ENZO	PRemoto	NICOLUSSI DAVIDE	Psede
AMATETTI CARLO	PRemoto	GAUDIO VITTORIA	Psede
ERMANNIO SALVATORE			
MAURI ARIANNA	PRemoto	FRIGERIO MATTIA	Psede
GIUSTO NADIA	Psede	CAGLIANI ALESSANDRO	Psede
DEL BUONO GIOVANNI	Psede	BIELLA CRISTINA	PRemoto
INNO FEDERICA	PRemoto		

Componenti PRESENTI n. 17, NESSUN ASSENTE.

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Sono nominati scrutatori della seduta Teoldi Patrizia Clelia, Giusto Nadia, Gaudio Vittoria.

Responsabile: VERDERIO MARIA GRAZIA – MASSARO GIORGIO

Richiamato l'art.1, comma 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi del quale *“sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato I lettera d), ed evitando assembramenti;”*;

Vista la Direttiva n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita: *“4. Eventi aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell'ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento.”*;

Richiamato l'art. 73 comma 1 del Decreto Legge 16 marzo 2020 nr. 17 che conferma la possibilità, anche per gli enti che non abbiano regolamentato tale fattispecie, dello svolgimento delle Giunte e dei Consigli Comunali in modalità “a distanza” ed in particolare:

Art. 73

(Semplificazioni in materia di organi collegiali)

1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio n. 1 in data 16 aprile 2020 all'oggetto: *“Determinazione dei criteri per la tenuta delle riunioni del Consiglio comunale in videoconferenza”* che è stato previamente reso noto a tutti i componenti del consesso;

Considerato che le votazioni sul punto all'ordine del giorno si svolgeranno in ogni caso mediante chiamata per appello nominale;

Dato atto che sussistono le condizioni previste dal citato decreto e ritenuto pertanto possibile il regolare svolgimento della presente riunione di Consiglio Comunale mediante collegamento da remoto, si procede alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma volta a semplificare la contribuzione generale in ambito immobiliare;

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate (IMU, TASI e TARI) disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

VISTO il regolamento IUC - Imposta Unica Comunale costituita dal IMU, TASI e TARI - approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 45 del 9 settembre 2014 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 16 luglio 2015;

TENUTO CONTO che le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione consiliare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

DATO ATTO che con decreto legge n. 18/2020, recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid -19", convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2020 è stato differito al 30 settembre 2020, termine così modificato dall'art. 106 comma 3 bis D.L. 19 maggio 2020 n. 34;

CONSIDERATO che:

L'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 ha assegnato all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) precise funzioni di regolazione e controllo in materia di "Predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio del "chi inquina paga";

ARERA, con deliberazione n. 443/2019 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018/2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti da applicarsi dal 01 gennaio 2020;

La deliberazione sopra richiamata definisce la procedura di approvazione del piano economico finanziario secondo quanto segue:

- il soggetto gestore predispone il Piano Economico Finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
- tale ente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere ad ARERA il PEF e i dati relativi ai corrispettivi del servizio;
- ARERA verifica la coerenza degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva o può proporre modifiche;

RICHIAMATO

- il comma 683 della legge 147/2013 che dispone che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe tari in conformità al piano finanziario di gestione dei rifiuti urbani;

- il comma 654 della medesima legge che stabilisce che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, indicando anche i costi da ricomprendere e da escludere;

CONSIDERATO che, in ragione dell'evoluzione normativa intervenuta e della complessità del quadro di riferimento, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020; infatti l'art. 107 comma 5 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, prevede che, in considerazione dell'emergenza epidemiologica e della necessità di semplificare gli adempimenti amministrativi dei cittadini e dei comuni, "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva

adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 confermando le tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019, con riserva di approvare il PEF 2020 entro il prossimo 31 dicembre;

RICHIAMATA interamente la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 25/3/2019 “Approvazione piano finanziario e tariffe tassa sui rifiuti – TARI – Anno 2019”;

RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 sono quelle riportate nei prospetti “Tariffe TARI anno 2020” allegati al presente atto, i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo;

DATO ATTO che l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, dispone che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,omissise le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

DATO ATTO altresì che l'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006 stabilisce che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”

VISTO l'art 107 del D.L.17/03/2020 n. 18 il quale ha differito al 30 settembre 2020 il termine di approvazione del bilancio di previsione di cui all'art 151, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267;

DATO ATTO altresì che il bilancio di previsione 2020 – 2022 del Comune di Vimercate è già stato approvato con delibera del Consiglio comunale n. 10 del 4/03/2020 e che, essendo tuttavia intervenute nel frattempo modifiche normative ed essendo sopravvenute necessità che hanno pervaso la realtà locale, in particolar modo a causa del diffondersi dell'epidemia da COVID-19, le quali hanno comportato il mutamento del contesto iniziale, si rende necessario adottare questo provvedimento, pur successivamente alla già avvenuta approvazione del bilancio 2020 – 2022, ma entro il differito termine sopra richiamato, in considerazione del fatto che anche le continue proroghe di tale termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 – 2022 sono state dettate dalle medesime esigenze;

VISTI:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*”;
- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: “*Con decreto del Ministro dell'economia*

e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”.

Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui al precedente capoverso sono differite rispettivamente al 31 ottobre e al 16 novembre.

DATO ATTO quindi che occorre trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **UDITA** la relazione dell'Assessore e la discussione seguitane, riportata nel verbale della seduta odierna;
- **ACQUISITO** agli atti il parere espresso dalla Commissione Consiliare III nella seduta del 28/9/2020;
- **ACCERTATO** che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, e che sono stati espressi, sulla proposta della presente deliberazione, i pareri ex art. 49 del D.Lgs. medesimo, allegati al presente atto quali parti integranti, da parte del Responsabile del servizio e del Responsabile del servizio finanziario;
- **SVILUPPATOSI** il dibattito, così come riportato nel verbale della seduta;
- **CON VOTI** palesi, espressi per alzata di mano e tramite appello nominale:
 - Consiglieri presenti n. 16 su n. 16 Consiglieri assegnati più il Sindaco;
 - Voti unanimi favorevoli alla proposta n. 17

DELIBERA

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di avvalersi della facoltà disposta dal comma 5, dell'articolo 107 del D.L. n. 18/2020 e pertanto, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della L. 147/2013, di approvare le tariffe della tassa

sui rifiuti (TARI) per l'anno 2020, secondo le entità già adottate per l'anno 2019 con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 25.3.2019 e riportate negli allegati "Prospetti tariffe TARI anno 2020";

- 3) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2020 ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296.
- 4) di prendere atto conseguentemente che il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 sarà approvato entro il prossimo 31.12.2020 e l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal predetto piano e i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
- 5) di provvedere a trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.
- 6) di dare atto che questo Comune è dotato di bilancio di previsione regolarmente approvato per l'esercizio in corso e che lo stesso si trova in situazione di pareggio economico-finanziario;
- 7) di dare atto che, vista l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, il Consiglio comunale, con voti palesi, espressi per alzata di mano e tramite appello nominale:
 - Consiglieri presenti n. 16 su n. 16 Consiglieri assegnati più il Sindaco;
 - Maggioranza richiesta n. 9;
 - Voti unanimi favorevoli alla proposta n. 17;a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

ALLEGATI:

Pareri di regolarità tecnica e contabile

Prospetto tariffe TARI anno 2020 - Uso domestico

Prospetto tariffe TARI anno 2020 - Uso non domestico

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario
Massimo Salvemini

Il Presidente
Giovanni Del Buono

COMUNE DI VIMERCATE - TARIFFE TARI 2020

UTENZE DOMESTICHE

TARIFFE QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE UTENZE DOMESTICHE

NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	Quota Fissa euro/mq	Quota variabile euro/nucleo
1	0,233	57,040
2	0,273	114,081
3	0,305	142,601
4	0,331	185,381
5	0,357	228,162
6 e più	0,378	263,812

COMUNE DI VIMERCATE - TARIFFE TARI ANNO 2020

UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffe quota fissa e quota variabile

Sottocat	DESCRIZIONE	Tariffa Fissa euro/mq	Tariffa variabile euro/mq
01	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,160	0,670
02	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,109	0,458
03	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,162	0,694
04	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,242	1,026
05	STABILIMENTI BALNEARI	0,150	0,630
06	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,127	0,537
07	ALBERGHI CON RISTORANTE	0,420	1,777
08	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,301	1,269
09	CASE DI CURA E RIPOSO	0,334	1,405
10	OSPEDALI	0,349	1,476
11	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	0,384	1,620
12	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	0,171	0,727
13	NEGOZI ABBIGL., CALZ., LIBR., CART., FERR., BENI DUREVOLI	0,355	1,502
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	0,431	1,819
15	NEG. PART., QUALI FILAT., TENDE, TESS., TAPP., CAPP., OMBRELLI, ANTIQ.	0,213	0,895
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	0,425	1,790
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERI, ESTETISTI	0,381	1,607
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBR, ELETTR	0,275	1,162
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,369	1,563
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,192	0,813
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,242	1,023
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	2,245	9,504
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	1,843	7,804
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	1,516	6,405
25	SUPERM., PANE E PASTA, MACELL., SALUMI, FORM., GENERI ALIMENTARI	0,706	2,991
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	0,614	2,593
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	2,727	11,539
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	0,640	2,690
29	BANCHI DI MERCATO	1,539	6,518
30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	0,437	1,848